

CONSIGLIO PROVINCIALE DI VERCELLI
Sessione Straordinaria
SEDUTA DEL 26 MARZO 2012

ATTO N. **46**

OGGETTO: Aggiornamento del documento programmatico Piano Energetico Provinciale: linee guida, approvato con D.C.P. n. 148 del 30.3.2009 e s.m.i., a seguito delle disposizioni nazionali e regionali intervenute in materia. DELC-3-2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di marzo, in Vercelli, nella Sala delle Tarsie del Palazzo Provinciale, a seguito dell'avviso di convocazione in data 16 marzo 2012, n. 0023068/000, diramato ai sensi della vigente normativa, alle ore 9,20, si è riunito il Consiglio Provinciale, che è così composto:

RIVA VERCELLOTTI Carlo, Presidente della Provincia	BONDETTI Pietro, Presidente del Consiglio
BAGLIONE Daniele	GAMBARO Sarah
BOBBA Luigi	LONGHETTI Enrica
BOGLIETTI ZACCONI Simone	MALARA Demetrio
BOTTA Eraldo	MONTELLA Alessandro
CARENZO Andrea	NULLI ROSSO Carlo
CORGNATI Giovanni	PETRINO Vittorio
DEMARIA Gian Mario	PIOLATTO Riccardo
FORTE Maura	PORTINARO Alessandro
FRA Marco	ROSSI Carlo

Il Presidente del Consiglio, Arch. Pietro Bondetti, chiama in trattazione l'oggetto suindicato.

Dei sopracitati Consiglieri sono, al momento, assenti i Signori:

1) FRA Marco

2) MALARA Demetrio

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE **DOTT. SALVATORE CORRADO**



(segue atto n. 46)

IL PRESIDENTE chiama in trattazione l'argomento in oggetto e riferisce che la relativa proposta è stata già recapitata in copia a ciascun Consigliere:

Dopo la relazione illustrativa da parte dell'Assessore Gilardino e gli interventi dei Consiglieri Portinaro e Bobba e dell'Assessore Gilardino – per i quali si rinvia al nastro di registrazione della seduta odierna, n. 2/2012, ai sensi dell'art. 90, comma 4 del vigente Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale -

il Presidente pone in votazione la proposta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- Il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998 ha attribuito alle Province importanti funzioni, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, con particolare riferimento al rilascio di autorizzazioni alla installazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 300 MW termici e di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e da rifiuti.
- La Regione Piemonte, con L.R. n.44 del 26.04.2000, ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D. Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato.
- La Regione Piemonte, con L.R. n. 23 del 07.10.2002, ha stabilito inoltre le procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l'attuazione del piano regionale, con particolare riferimento a:
 - attuazione del Piano Regionale Energetico Ambientale (PEAR), osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesse previste;
 - redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, allo scopo di promuovere una corretta gestione delle risorse energetiche locali;
 - rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato (con potenza non superiore a 300 MW termici).
- La Direttiva Comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ha posto l'obiettivo di rendere la produzione di energia da fonti rinnovabili competitiva rispetto a quella derivante dalle fonti tradizionali.
- Con il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, è stato promosso, a livello nazionale, un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità attraverso una serie di incentivi e norme



- per la semplificazione delle procedure autorizzative, favorendo lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica.
- Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 64 del 17.03.2008, ha adottato atto di indirizzo riguardo al Piano Energetico Provinciale. Con tale atto di indirizzo, nelle more dell'adozione del Piano Energetico Provinciale (PEP), sono stati stabiliti criteri e indirizzi prioritari che hanno costituito linee guida utili per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione dei progetti e per le analisi e valutazioni degli uffici provinciali. Tali criteri ed indirizzi erano stati definiti in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con delibera C.P. n.207 del 28.07.2005, ora approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.240-8812 del 24.2.2009, pubblicato sul BUR N.10 del 12.03.2009.
 - Con lo stesso atto il C.P. ha demandato al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale l'adozione degli atti necessari al fine di avviare il procedimento finalizzato alla formulazione del Piano stesso, nel rispetto e in coerenza con criteri e indirizzi prioritari individuati con il medesimo atto.
 - Con D.C.P. n. 148 del 30 marzo 2009 è stato approvato il Documento programmatico "Piano energetico provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione di gas climalteranti" che, tra l'altro, ha stabilito **criteri ed indirizzi prioritari**, definiti in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con delibera C.P. n.207 del 28.07.2005 e approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 240-8812 del 24.02.2009, che devono essere rispettati e considerati per la presentazione delle istanze e l'analisi e la valutazione dei progetti di realizzazione di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica;
 - Il Documento programmatico è stato aggiornato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 185 del 28.09.2009.
 - Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 589 del 3 Agosto 2009 si era stabilito, tra l'altro, l'iter istruttorio delle procedure di "Autorizzazione Unica" ex art. 12 del D.L.gs 387/2003, stabilendo che il provvedimento finale avesse la durata di anni 15, salvo rinnovo. Con lo stesso provvedimento si era dato mandato al Dirigente affinché venisse predisposta la modulistica per la presentazione delle domanda di "Autorizzazione Unica".

Richiamati i criteri e gli indirizzi dettati da tali documenti programmatici, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, ovvero: "Strategie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili" (n. 6.2.2 del Documento di Sintesi e n. 8.2.2 del "Piano Energetico Provinciale linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti")
.....Omissis.....

o Solare Fotovoltaico

- 1) Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici (amministrazioni comunali, scuole, impianti sportivi, ospedali) al fine di ottenere un risparmio energetico ed economico per le amministrazioni pubbliche e di fornire un esempio virtuoso alle comunità. Possono essere previsti bandi pubblici per l'incentivazione degli interventi.
- 2) Installazione di campi fotovoltaici sul territorio provinciale, secondo le seguenti linee guida:



- a) la massima area agricola sul territorio provinciale su cui possono essere installati campi fotovoltaici è pari a 50 ettari (0,024% circa della superficie provinciale complessiva), valore oltre il quale la Provincia bloccherà le concessioni di nuovi impianti.
 - b) Il singolo impianto deve avere potenza di picco installata inferiore a 2 MWp.
 - c) I campi fotovoltaici dovranno essere installati entro la distanza di 500 m dal perimetro esterno dell'abitato individuato dal Piano Regolatore di ciascun Comune, come definito dall'art.81 "Perimetrazione degli abitati" della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n°56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo", fatte salve norme più restrittive. Non possono essere incluse nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.
 - d) Le limitazioni di cui ai punti a) e c) non si applicano alle realizzazioni di campi fotovoltaici su terreni degradati e/o permanentemente inadatti ad uso agricolo.
- 3) Stabilire procedure e sviluppare uno strumento per il monitoraggio costante della diffusione del fotovoltaico in Provincia e della produzione di energia elettrica da solare."

Considerato che:

- Le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, hanno stabilito, nella parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio" i seguenti **criteri generali**:
 - o **16.1.** La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:
 - a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progetto ai sistemi di gestione della qualità (Iso 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (Iso 14000 e/o Emas);
 - b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da rifiuti potrà essere valorizzata attuando la co-combustione in impianti esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti non rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale potrà essere valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa nel contesto locale ed un'importante opportunità ai fini energetico-produttivi;
 - c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
 - d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo 152/2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle



- nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- e) una progettazione legata alle specificità dell' area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
 - f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
 - g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
 - h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.

16.2. Favorire l'adeguamento dei progetti ai medesimi criteri può essere oggetto di politiche di promozione da parte delle Regioni e delle amministrazioni centrali.

16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'allegato 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'allegato 4 delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.

16.4. Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Docc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'allegato 4.

17. Aree non idonee

17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto,



una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate."

- Le succitate Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, hanno inoltre stabilito:
 - o che le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 delle medesime Linee Guida e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. burden sharing). Più specificamente le Regioni sono chiamate a "conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili" attraverso atti di programmazione congruenti con la quota di burden sharing loro assegnata ai sensi della legge 244/2007, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. "Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni – prosegue il testo del decreto ministeriale - nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole." (paragrafo 17.2).
- In attuazione di tale disposizione la Regione Piemonte con D.G.R. 14.12.2010 n. 3-1183 ha approvato, tra l'altro, il documento recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione a terra di impianti fotovoltaici ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010", sulla base di apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ..." come stabilito dal paragrafo 17.1 delle suddette "Linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010".
- Che la D.G.R. 3-1183 del 14.12.2010 stabilisce, per gli impianti fotovoltaici a terra:
 - **aree inidonee** che vengono qui sinteticamente riassunte a titolo esemplificativo, facendo rimando all'intero documento regionale:
 - Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO
 - Siti UNESCO – candidature in atto – Core zone
 - Beni culturali
 - Beni paesaggistici
 - Vette e crinali montani e pedemontani



- Tenimenti dell'Ordine Mauriziano
- Aree protette nazionali e regionali, nonché Siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000
- Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo
 - Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.
 - Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico
 - Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

- **aree di attenzione:**

- rilevanza paesaggistica
- presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio
- problematiche idrogeologiche
- Zone di protezione speciale
- Zone Naturali di salvaguardia
- Corridoi ecologici

Considerato altresì che:

Il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" ha stabilito, relativamente ai regimi di sostegno, ulteriori criteri di attenzione per l'ottenimento di questi ultimi. In particolare, gli impianti fotovoltaici a terra realizzati su terreni agricoli non dovranno avere potenza nominale superiore a 1 MW ciascuno e, nel caso di più impianti proposti da uno stesso soggetto, questi dovranno essere situati almeno a 2 Km l'uno dall'altro e comunque non occupare più del 10 % dell'intera superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente;

la Regione Piemonte sta predisponendo un Documento Programmatico finalizzato a individuare e coordinare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alle Province nell'ambito del procedimento diretto all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, assicurandone il corretto inserimento nel territorio;

la Regione Piemonte ha, altresì, avviato l'elaborazione di un ulteriore Documento Programmatico relativo, in modo specifico, agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alimentati a biomassa nonché l'elaborazione del Piano Energetico regionale;

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12-5-2011 il Decreto 5 maggio 2011 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" che, tra l'altro, prevede la durata degli incentivi statali in venti anni.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce del rapido susseguirsi di provvedimenti legislativi e normativi nel frattempo intervenuti e più sopra meglio specificati:

- aggiornare e quindi adeguare il Documento programmatico "Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio



energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti", approvato con D.C.P. n. 148 del 30.3.2009 e s.m.i., relativamente, nello specifico, ai criteri e strategie per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, sulla base delle novità normative intervenute, recependo nelle "Strategie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili - solare fotovoltaico " le disposizioni individuate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-1163 del 14.12.2010 che andranno a sostituire quelle contenute nel paragrafo "Solare fotovoltaico" di cui al Capitolo "Strategie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili":

- n. 6.2.2 del Documento di Sintesi,
- n. 8.2.2 del "Piano Energetico Provinciale linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti".

Considerato che della presente proposta è stata data informativa alla Giunta Provinciale in data 17.11.2011;

Considerato inoltre che la presente proposta è stata esaminata dalla quarta Commissione Consiliare in data 19.12.2011 che si è espressa favorevolmente;

Ritenuto inoltre di aggiornare la durata del provvedimento di "Autorizzazione Unica" uniformandola ai tempi medi degli incentivi del quarto conto Energia;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato **sub A)** alla presente deliberazione;

a voti unanimi resi mediante sistema di voto elettronico.

DELIBERA

per le motivazioni tutte di cui in premessa,

- 1) di aggiornare e quindi adeguare il Documento programmatico "Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti", approvato con D.C.P. n. 148 del 30.3.2009 e s.m.i., relativamente, nello specifico, ai criteri e strategie per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, sulla base delle novità normative intervenute, recependo nelle "Strategie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili - solare fotovoltaico " le disposizioni individuate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-1183 del 14.12.2010 che andranno a sostituire quelle contenute nel paragrafo "Solare fotovoltaico" di cui al Capitolo "Strategie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili": n. 6.2.2 del Documento di Sintesi, n. 8.2.2 del "Piano Energetico Provinciale linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti";
- 2) di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale l'adozione degli atti conseguenti nonché l'adeguamento della relativa modulistica;



- 3) di dare indirizzo al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale di effettuare informativa alla Giunta Provinciale delle risultanze della Conferenza dei Servizi autorizzatoria ai sensi del D.Lgs 387/2003;
- 4) di confermare la durata del provvedimento di "Autorizzazione Unica" ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 in anni 15, salvo diversa durata dei contributi statali dimostrata dal proponente.

Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata eseguibilità al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a voti unanimi, resi mediante sistema di voto elettronico.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE – f.to P. BONDETTI
IL SEGRETARIO GENERALE – f.to S. CORRADO

Per copia conforme ad uso amministrativo
IL FUNZIONARIO DELEGATO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo provinciale addì
...**04 APR 2012**..... e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Funzionario delegato

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Provinciale il
...**04 APR 2012**....., è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Vercelli, li**16 APR 2012**.....

Il Funzionario delegato



Allegato **A**) alla deliberazione del C. P. n. 16 del 26 MARZO 2012

OGGETTO: Pareri in merito alla proposta di deliberazione relativa a:

Aggiornamento del documento programmatico Piano Energetico Provinciale: linee guida, approvato con D.C.P. n. 148 del 30.3.2009 e s.m.i., a seguito delle disposizioni nazionali e regionali intervenute in materia. - DELC-3-2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA favorevole
(art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000)

IL DIRETTORE DI SETTORE

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.....
(art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Il 12.3.2012
IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]